

Martedì 16 aprile 2013

P7_TA(2013)0112

Accordi di partenariato economico UE/ACP: esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle preferenze commerciali *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (15519/1/2012 — C7-0006/2013 — 2011/0260(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 045/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (15519/1/2012 — C7-0006/2013),
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0598),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 66 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0123/2013),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC2-COD(2011)0260

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 16 aprile 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 527/2013.)

P7_TA(2013)0113

Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (COM(2012)0697 — C7-0385/2012 — 2012/0328(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 045/27)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0697),

⁽¹⁾ Testi approvati del 13.9.2012, P7_TA(2012)0342.

Martedì 16 aprile 2013

- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0385/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, approvato a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 2002/358/CE⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 febbraio 2013⁽²⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0060/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0328

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2013 in vista dell'adozione della decisione n .../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione n. 377/2013/UE.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

La Commissione rammenta che, a norma dell'articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE, i proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote del settore aereo dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, tra l'altro per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, specialmente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario. I proventi derivanti dalla vendita all'asta dovrebbero essere utilizzati anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a evitare la deforestazione.

⁽¹⁾ Decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002 riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.).

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Martedì 16 aprile 2013

La Commissione osserva che gli Stati membri devono informarla delle iniziative prese a norma dell'articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE concernente l'uso di proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote del settore aereo. Disposizioni specifiche sul contenuto di tale comunicazione sono definite nel regolamento (UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE⁽¹⁾. Ulteriori dettagli saranno stabiliti in un atto di esecuzione della Commissione a norma dell'articolo 18 di tale regolamento. Gli Stati membri metteranno a disposizione del pubblico tali comunicazioni e la Commissione pubblicherà i dati aggregati dell'Unione al riguardo in una forma facilmente accessibile.

La Commissione sottolinea che un meccanismo globale basato sul mercato, che fissa un prezzo internazionale sulle emissioni di CO₂ provenienti dai trasporti aerei internazionali, oltre a conseguire il suo obiettivo primario di riduzione delle emissioni, contribuisce a fornire le risorse necessarie per le misure internazionali a favore della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

P7_TA(2013)0114

Enti creditizi e vigilanza prudenziale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (COM(2011)0453 — C7-0210/2011 — 2011/0203 (COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 045/28)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0453),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0210/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati rumena e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 25 gennaio 2012⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0170/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione del Parlamento allegata alla presente risoluzione;

⁽¹⁾ GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

⁽¹⁾ GU C 105 dell'11.4.2012, pag. 1.